

All.E								
Spett.le Spett.le								
Roma : Protocollo : FP/PROC/OSP/SM/								
Oggetto : "FORNITURA, TRASPORTO, POSA IN OPERA DI CONTAINER PER CONTENITORI PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SPECIALI SUL TERRITORIO NAZIONALE" CODICE CIG: 8842046F2C SCHEMA ACCORDO QUADRO ODA N.:								
La scrivente ENAV S.p.A. (in seguito denominata "ENAV"), Società con sede legale in Roma alla Via Salaria n°716, Capitale Sociale € 541.744.385,00 i.v., Registro Imprese di Roma, C.F. e C.C.I.A.A. 97016000586, REA 965162, in persona deldomiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri di rappresentanza,								
La Società (in seguito denominata Fornitore/Operatore economico), con sede legale in Capitale Sociale € i.v., Registro Imprese di, C.F. e C.C.I.A.A, REA, in persona deldomiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri di rappresentanza,								
 premesso che: per l'affidamento delle prestazioni in oggetto ha indetto, con Bando di Gara pubblicato sulla GUUE in data e, per estratto, sulla GURI (5ª Serie 2 Speciale - Contratti Pubblici) in data una procedura aperta sopra soglia comunitaria, per la 								



stipula di un Accordo Quadro, con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3, D.Lgs 50/16;

- all'esito del confronto competitivo è stato individuato l'operatore economico aggiudicatario, parte dell'Accordo Quadro;
- sono state svolte le verifiche prescritte dalla normativa vigente le quali hanno avuto esito positivo;
- l'operatore economico aggiudicatario, che sottoscrive il presente Accordo Quadro, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini quivi stabiliti;
- (eventuale) l'operatore economico si è impegnato a costituire, in caso di aggiudicazione, la sede operativa sul territorio italiano;
- il Fornitore ha presentato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n....., rilasciata il, di importo pari ad €;
- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ENAV, nei confronti dell' operatore economico aggiudicatario, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento delle singole prestazioni finalizzate all'invio di apposite lettere d' ordine (di seguito LOA) nelle quali verranno specificate, di volta in volta, le prestazioni da eseguire, l'importo, ecc.;
- le singole LOA verranno sottoscritte tra ENAV e l' Aggiudicatario;
- l'Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché l' oggetto delle prestazioni;
- l'Aggiudicatario dichiara, inoltre, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni e per la formulazione dell'offerta.

Tutto quanto sopra premesso, le parti come meglio sopra rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

L'esecuzione dell'Accordo Quadro è regolata da quanto previsto nella documentazione seguente:

- 1. Proposta Tecnica del Fornitore n.(All.-);
- 2. Specifica Tecnica ENAV e relativi allegati (All.-);
- 3. Offerta Economica
- 4. Security Policy;
- 5. D.Info;



- 6. Anagrafica Fornitori;
- 7. Covid Informazione Fornitori.

DEFINIZIONI

Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da ENAV, da una parte, e dal Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative alle LOA che verranno emesse per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro e comunque sino al raggiungimento degli importi massimi indicati.

Aggiudicatario: l'aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto.

Lettera d'ordine applicativa (LOA): il singolo ordinativo di esecuzione che ENAV dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro ed alla documentazione tecnica.

Nell'ambito di ciascuna LOA sarà indicato l'oggetto, con individuazione puntuale delle prestazioni da effettuare, l'importo ed i termini di esecuzione.

OGGETTO

Forma oggetto di appalto la "Fornitura, trasporto, posa in opera di container per contenitori per il deposito temporaneo di rifiuti speciali sul territorio nazionale"

L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di 120 depositi caratterizzati da container monoblocco prefabbricati dedicati allo stoccaggio di contenitori di rifiuti speciali oltre al trasporto e alla posa in opera degli stessi su tutto il territorio nazionale.

La caratteristica specifica dei container è che il prefabbricato dovrà essere provvisto di idonea targa di identificazione, recante la marcatura CE e la rispondenza alla normativa ATEX (D.Lgs.n.85/2016 ovvero 2014/34/UE). Inoltre, il container dovrà essere completo di dichiarazione UE di conformità. Le certificazioni in argomento costituiscono un requisito di prodotto.

Unitamente alla fornitura, è previsto il trasporto e l'installazione dei Container da approvvigionare.

<u>Pertanto, le esigenze da riscontrare, definite per ciascuna LOA, afferiscono alle attività di</u> seguito indicate:



Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte di ENAV delle singole LOA e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni ivi previste.

Il presente Accordo Quadro è concluso con l'operatore economico aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad eseguire le prestazioni, di volta in volta indicate nelle singole LOA, basate sulle condizioni ed i termini stabiliti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nella Proposta Tecnica.

Il Fornitore si impegna ad offrire le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e fino al raggiungimento dell'importo complessivo.

Il Fornitore prende atto che l'esecuzione delle attività, oggetto del presente Accordo Quadro, avverrà attraverso l'emissione delle LOA, come definite nel presente atto.

Le attività oggetto di affidamento dovranno essere eseguite conformemente a quanto prescritto nella Specifica Tecnica, nella Proposta tecnica e secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Accordo.

Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'Appalto è descritto nella Proposta tecnica del Fornitore, che forma parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

DURATA

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 2 (due) anni consecutivi e solari decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale potranno essere affidate le prestazioni mediante l'invio al Fornitore delle singole LOA.

TERMINE DI ESECUZIONE

I tempi di esecuzione/consegna, per ciascuna prestazione, definiti nell'ambito della specifica LOA, saranno al massimo di 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di accettazione della stessa.

La consegna e la posa in opera dei *Container* dovrà essere effettuata, a cura e spese del Fornitore, presso uno o più siti aeroportuali dislocati sul territorio nazionale e allegati al presente contratto.

 Qualora dovesse rendersi necessaria la riparazione o sostituzione di un Container difettoso o di una parte di esso, al momento del suo utilizzo ed in garanzia, il Fornitore assicurerà la sostituzione/riparazione e la consegna del Container perfettamente utilizzabile al massimo entro 45 giorni dal ritiro.



• L'intervento in garanzia, dovrà essere iniziato entro **24** ore solari dalla richiesta formale di ENAV.

TRASPORTO, SCARICO E CONSEGNA

Il servizio richiesto si intende comprensivo di trasporto, scarico e corretta posa del container in Sito. Lo scarico dovrà avvenire con gru nella posizione indicata dal personale ENAV responsabile di Sito.

Il posizionamento a terra dovrà essere effettuato seguendo il Manuale d'uso del container.

Se necessario il fornitore dovrà procedere al livellamento della superficie di appoggio mediante idonei spessori.

Al termine della posa si dovrà procedere alla verifica della perfetta orizzontalità del prefabbricato nonché alla perfetta funzionalità dei serramenti.

IMPORTO

L'importo complessivo massimo del presente Accordo è di €

Il minimo garantito, pari al 30% dell'importo complessivo di detto Accordo Quadro, è di importo pari ad......

L' importo delle singole LOA sarà calcolato sulla base delle prestazioni ivi previste ai prezzi offerti.

Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, pertanto pari a zero. Qualora nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni si evidenziassero interferenze, i relativi costi saranno a carico di ENAV.

NON È AMMESSA LA REVISIONE DEI PREZZI PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO

Nel corso della durata dell' Accordo Quadro sarà corrisposto l'importo determinato dalle effettive prestazioni eseguite.

Fermo restando il minimo garantito, si rappresenta che se al termine di scadenza dell'Accordo Quadro, l'importo massimo complessivo, quivi indicato, non risulti esaurito in *toto*, l'Accordo perderà efficacia senza che il FORNITORE possa pretendere compensi indennità o rimborsi di sorta.

In tal senso, il FORNITORE, sarà tenuto a comunicare ad ENAV l'avvenuto raggiungimento dell'importo massimo complessivo.

ENAV si riserva di avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di acquistare beni e servizi o importare beni senza l'applicazione dell'IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72.



NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione dell'Accordo Quadro è regolata:

A) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra ENAV e il Fornitore, relativamente alle prestazioni di cui al presente contratto ed integrato, in quanto ne costituiscono parte integrante, dai documenti, tutti di seguito indicati:

- 1) Specifica Tecnica ENAV;
- 2) Offerta Economica;
- 3) Security Policy;
- 4) D.Info;
- B) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al precedente punto A). In caso di contrasto fra le norme dei punti A) e B) l'ordine di elencazione delle norme A) e B), anche all'interno dello stesso punto, limitatamente alle norme derogabili per accordo delle parti, rappresenta anche l'ordine di prevalenza fra di esse.

TRASPARENZA DEI PREZZI

Il FORNITORE espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
- c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.



RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il FORNITORE sarà responsabile della perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali, della puntuale ottemperanza di tutte le disposizioni di legge, di regolamento, nonché di quelle contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Il FORNITORE, qualora sorga la necessità di ricorrere a subforniture, ha l'obbligo di comunicare ad ENAV il nominativo del soggetto/società subfornitrice, l'oggetto della subfornitura e l'importo del contratto stesso. In mancanza di ciò ENAV si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'eventuale richiesta di risarcimento del danno eventualmente subito.

A valle di tale comunicazione, dietro eventuale specifica richiesta di ENAV, il fornitore si impegna ad inviare con la massima solerzia il contratto di subfornitura. In caso di mancato invio ENAV si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'eventuale richiesta di risarcimento del danno eventualmente subito.

Per tali effetti il FORNITORE non potrà invocare, a sollievo delle sue responsabilità, la vigilanza da parte dell'ENAV o inadempienze da parte di subfornitori e/o subappaltatori o di terzi in genere della cui opera si dovesse avvalere.

ADEMPIMENTI A CARICO DI ENAV

ENAV provvederà, con le modalità prescritte nei successivi punti, a:

- approvare eventuali variazioni richieste al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- autorizzare l'accesso del personale e dei mezzi del Fornitore nei siti ENAV interessati con le modalità di cui alle vigenti Procedure;
- erogare i pagamenti dovuti, secondo quanto previsto dalle prescrizioni contrattuali;
- mettere a disposizione i siti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, subordinatamente al rilascio di tutte le eventuali autorizzazioni da parte delle Autorità pubbliche competenti e/o terzi in genere;
- comunicare l'eventuale intenzione di adottare ottimizzazioni alle soluzioni, qualora tali ottimizzazioni comportino differenze da quelle previste negli allegati tecnici.

ENAV provvederà a comunicare il nominativo del Responsabile del Contratto (RC) preposto alla vigilanza ed al controllo dello svolgimento della prestazione contrattuale, il quale potrà essere coadiuvato da figure preposte (Project Coordinator – PC o Project Manager - PM).

A tal proposito il FORNITORE ed i suoi rappresentanti si impegnano a dare adempimento a tutte le prescrizioni contrattuali secondo le indicazioni fornite dal RC anche per il tramite del PM o PC.

Al RC competeranno, tra l'altro, le seguenti attività:



- la facoltà di effettuare controlli in ordine agli adempimenti assicurativi e previdenziali da parte del Fornitore, anche mediante l'assunzione della documentazione relativa all'effettuazione del versamento dei contributi assicurativi obbligatori, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti;
- mettere a disposizione del personale designato dal Fornitore, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione ed i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- comunicare al FORNITORE tutte le incombenze necessarie relative alle modalità di utilizzo e di conservazione delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà del Fornitore, oppure di proprietà ENAV e da esso utilizzati;
- comunicare al FORNITORE tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso del personale e dei mezzi nei siti ENAV nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;
- comunicare al FORNITORE tutte le incombenze necessarie in materia di segnalazione degli incidenti di sicurezza delle informazioni;
- comunicare al FORNITORE tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso ai sistemi informativi (accessi logici) di ENAV, nonché sovraintendere alle relative procedure autorizzative;
- Proteggere e mantenere strettamente confidenziali le informazioni di proprietà del Fornitore classificate dallo stesso come Riservato Aziendale. Inoltre, per tali informazioni, ENAV si impegna ad utilizzare lo stesso livello di protezione e di riservatezza che accorda alle proprie informazioni classificate "Riservato Aziendale;
- in caso di subappalto o subcontratto di fornitura, verificare che il FORNITORE trasmetta, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subFornitore con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate;
- vigilare sull'osservanza delle leggi e delle norme cui è soggetta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- rilevare eventuali inadempimenti del FORNITORE e computare le eventuali penali;
- coordinare con il Responsabile del sito ENAV il rilascio delle autorizzazioni all'accesso del personale e dei mezzi del FORNITORE nei siti air side per l'esecuzione delle prestazioni;
- comunicare al FORNITORE le procedure ENAV relative alle modalità di esecuzione dell'Accertamento della Regolare Esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- rilascio dell' "Accertamento della Regolarità della Prestazione" (ARP), a valle della regolare esecuzione delle prestazioni;



- comunicare al FORNITORE, in coordinamento con il Responsabile della Sicurezza locale, i rischi esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- verificare l'ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 s.m.i.
- Qualora applicabile, il PM/RC dovrà, inoltre, acquisire da parte del FORNITORE la documentazione necessaria in materia di sicurezza del lavoro di cui all'articolo "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e consegnare:
 - la copia conforme al Delegato di funzioni del datore di lavoro competente per il luogo oggetto del contratto;
 - la copia originale al Responsabile ENAV d'impianto per il luogo oggetto del contratto;
 - la copia in formato elettronico (pdf e dwg modificabile) al Responsabile della Funzione Normativa Medica e Sicurezza sul Lavoro.

RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE

Il FORNITORE dovrà designare, tramite il Legale Rappresentante o suo Procuratore, per iscritto, un proprio unico rappresentante al quale il P.M. nominato da ENAV, potrà rivolgersi per tutte le azioni scaturenti dall'applicazione delle norme contrattuali. Il suo nominativo sarà tempestivamente comunicato ad ENAV.

Il Rappresentante del FORNITORE potrà delegare, per iscritto e per ogni singolo atto, altro qualificato personale a rappresentarlo.

OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del FORNITORE i seguenti obblighi essenziali:

- garantire la disponibilità a procedere alla riparazione delle parti in avaria per un tempo minimo di dieci anni a decorrere dal rilascio della fornitura;
- apportare variazioni e/o modifiche che ENAV potrà richiedere rispetto alla Specifica Tecnica allegata ed all'eventuale Proposta Tecnica senza alcun compenso o rimborso, salvo che le variazioni e/o le modifiche ordinate comportino l'esecuzione di ulteriori prestazioni;
- informarsi e comunque collaborare e coordinarsi, stante l'adozione delle misure necessarie volte alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dei soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti nell'espletamento delle attività affidate, con il soggetto appositamente indicato da ENAV al fine di valutare, di comune accordo, le misure atte a prevenire/eliminare/contenere eventuali rischi sorti in corso di esecuzione contrattuale;
- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni



- mantenere ENAV indenne da qualunque danno, e comunque a manlevarla da qualsiasi
 pretesa o azione di terzi, che possa insorgere in connessione o in dipendenza dell'esecuzione
 delle prestazioni di cui al presente Contratto da parte del Fornitore ovvero dalla violazione
 da parte del medesimo delle proprie obbligazioni;
- impegnarsi ed obbligarsi a non interferire con l'ambiente operativo di assistenza al volo;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute in pubblicazioni tecnico–normative dell'ICAO nonché nazionali che possano avere attinenza con le prestazioni e/o forniture contrattuali;]
- rispettare, in fase di esecuzione, i criteri di Safety e Security. In particolare, per i criteri relativi alla safety, rispettare quanto stabilito nel Regolamento di Esecuzione UE n. 1035/2001 della Commissione del 17 ottobre 2011 che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010;
- rispettare i regolamenti per le attività in "Air Side" nonché le eventuali prescrizioni della Autorità Aeroportuale anche coordinandosi con il Gestore dell'aeroporto per ogni aspetto inerente alla "Security";
- non utilizzare nelle prestazioni di mano d'opera effettuate sul territorio Italiano cittadini provenienti da paesi terzi (Extra UE) non in regola con la normativa relativa all'accesso al lavoro ed al permesso di soggiorno.
- provvedere all'esecuzione delle prestazioni, in base a quanto previsto dal presente contratto e dai suoi allegati, senza poter invocare, ad esonero delle proprie responsabilità, né l'approvazione dell'ENAV della proposta tecnica stessa, né la vigilanza effettuata sulle prestazioni dall'ENAV, né la presenza dei rappresentanti dell'ENAV all'esecuzione delle prestazioni, né l'avvenuto accertamento di esatto adempimento;
- mantenere un adeguato sistema di pianificazione, controllo e reportistica secondo quanto previsto dagli allegati tecnici al presente contratto e secondo quanto sarà disposto dal P.M. dell'ENAV;
- mantenere un sistema di controllo del prodotto relativamente a tutte le attività previste nel presente contratto, coerentemente a quanto riportato nei documenti tecnici allegati al presente contratto;
- garantire, mediante opportune procedure di gestione documentale e "back-up" dei dati, la rintracciabilità delle informazioni per un tempo di almeno dieci anni o più se stabilito dal P.M. dell'ENAV;
- inviare le procedure di collaudo definitive utili per l'accertamento dell'esatto adempimento delle prestazioni, da sottoporre all'approvazione dell'ENAV;
- mettere a disposizione gli operatori tecnici, gli attrezzi e gli strumenti e quant'altro richiesto per l'esecuzione delle verifiche ritenute dal P.M. dell'ENAV necessarie all'accertamento dell'esatto adempimento delle prestazioni;



- fornire per le licenze software eventualmente previste, copia delle licenze d'uso, copia dell'eseguibile (su idoneo supporto informatico), descrizione delle caratteristiche e manuali d'installazione e d'uso;
- far osservare alle Ditte impegnate nelle forniture e servizi tutte le disposizioni e le normative vigenti;
- rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136;
- inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010, a pena di nullità dei contratti medesimi;

In materia di Sicurezza delle Informazioni, sono a carico del Fornitore i seguenti obblighi essenziali:

- 1) Utilizzare i soli dati appartenenti a ENAV che risultino strettamente inerenti agli scopi sanciti dal presente contratto. Rimangono vietate operazioni di qualunque genere che vadano oltre agli scopi del servizio, lavoro, o fornitura, fatto salvo l'esplicito consenso scritto di ENAV;
- 2) Rispettare, nella forma e nella sostanza, quanto espressamente indicato nella *Security Policy* di ENAV. Ad ogni buon conto la sottoscrizione del presente contratto implica l'accettazione e le regole dei principi descritti nell'ambito della documentazione di cui sopra. Per tanto il Fornitore dichiara che le informazioni appartenenti ad ENAV verranno trattate, utilizzate e custodite in modo tale da salvaguardare gli interessi di ENAV e nei limiti dell'oggetto e della causa del presente contratto e di preservare tali interessi per cinque anni decorrenti dalla conclusione del contratto, al termine del quale le informazioni non più necessarie o utili andranno distrutte.

I suddetti obblighi dovranno essere contrattualmente estesi ai subcontraenti, qualora il subappalto sia autorizzato, nelle stesse forme e con gli stessi limiti del contratto principale

- 3) Adottare le regole di utilizzo e conservazione delle informazioni definite da ENAV e comunicate preventivamente dal Responsabile Contrattuale/PM al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà del Fornitore oppure di proprietà ENAV e da esso utilizzati;
- 4) Comunicare tempestivamente ad ENAV, nella figura del Responsabile Contrattuale/ PM, il nominativo del soggetto aziendale che, se diverso dal responsabile contrattuale del Fornitore, rivestirà il ruolo del responsabile della



- trattazione delle informazioni. In caso di mancata designazione tale ruolo si intenderà in capo al responsabile contrattuale del Fornitore;
- 5) Adottare le procedure e le relative modalità inerenti l'accesso fisico alle infrastrutture aziendali, comunicate preventivamente dal Responsabile Contrattuale/PM, con particolare riferimento a:
 - a. processo di richiesta ed autorizzazione preventiva all'accesso di persone, mezzi di trasporto nonché dispositivi, macchinari ed attrezzature impiegate;
 - b. identificazione del personale del Fornitore per l'accesso alle infrastrutture aziendali ENAV;
- 6) Segnalare immediatamente ad ENAV, nella figura del Responsabile Contrattuale/Project Manager, qualsivoglia fatto, accadimento o atto di terzi che possa dar origine ad un incidente di sicurezza delle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento del presente contratto. La notifica dovrà avvenire avvalendosi dei mezzi più idonei e tempestivi, in base alle esigenze derivanti dalla natura e dalla gravità degli eventi rilevati;
- 7) Attenersi ai processi definiti da ENAV e comunicati preventivamente dal Responsabile Contrattuale, per quanto riguarda la gestione delle credenziali di autenticazione, nel rigoroso ed inderogabile rispetto del principio in base al quale le credenziali di accesso vengono assegnate su base strettamente personale;
- 8) Prestare piena collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del patrimonio informativo ENAV, per quanto concerne le informazioni ed i dati appartenenti a ENAV il cui trattamento si rende necessario ai sensi del presente accordo contrattuale. ENAV si riserva di controllare l'osservanza delle prescrizioni previste anche a mezzo di audit eseguiti sia da proprio personale che da eventuali soggetti terzi all'uopo incaricati; tali attività includono la possibile esecuzione di verifiche tecnologiche ICT quali *vulnerability assessment o penetration test* da autorizzare da parte del Fornitore tramite apposita manleva fornita da ENAV. Nel caso di oggettiva impossibilità da parte di ENAV a procedere con le verifiche tecniche di sicurezza, il fornitore si impegna a fornire le evidenze dei controlli di sicurezza indipendenti ed oggettivi posti in essere per verificare i livelli di sicurezza attesi;
- 9) non utilizzare a titolo di referenza qualsivoglia mansione e/o servizio previsti dal presente contratto se non a seguito di preventiva e formale richiesta del Fornitore ed alla successiva formale approvazione di ENAV";



- 10) adottare e rispettare i processi di gestione dei cambiamenti e delle modifiche emanati da ENAV nella figura del Responsabile del contratto/Project Manager relativamente ai prodotti ed ai servizi oggetto del presente contratto;
- 11) garantire, per quanto di propria competenza, l'integrità di tutte le informazioni di cui il presente accordo contrattuale rende necessario il trattamento. Il concetto di trattamento deve essere inteso in senso lato e riguarda quindi anche il software, i prodotti ed i servizi forniti.

RESPONSABILE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è affidata al RC nominato da ENAV S.p.A., ai fini della verifica della continuità delle prestazioni e per la risoluzione di eventuali problematiche connesse al servizio in oggetto del presente Contratto.

ENAV si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di sostituire in qualsiasi momento il RC e/o gli eventuali delegati; in tal caso provvederà a comunicare tempestivamente i nuovi nominativi al FORNITORE.

Il FORNITORE ed i suoi rappresentanti si impegnano a dare adempimento a tutte le prescrizioni contrattuali secondo le indicazioni fornite dal RC.

Al RC competeranno, tra l'altro, le seguenti attività:

- comunicare al FORNITORE, in coordinamento con il Responsabile locale di ENAV, i rischi
 esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e le misure di prevenzione e
 protezione adottate da ENAV in relazione alla propria attività, fatti salvi gli obblighi di
 protezione che incombono al datore di lavoro in quanto tale;
- vigilare sull'osservanza delle leggi e delle norme cui è soggetta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- redigere il verbale di messa a disposizione dei siti e dei locali e di inizio delle prestazioni;
- emettere prescrizioni particolari per l'esecuzione del contratto;
- rilevare eventuali inadempimenti del FORNITORE e computare le eventuali penalità;
- facoltà di effettuare controlli in ordine agli adempimenti assicurativi e previdenziali da parte del FORNITORE, anche mediante la richiesta della documentazione relativa all'effettuazione del versamento dei contributi assicurativi obbligatori anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti e dell'eventuale subfornitore;
- accertare l'esatto adempimento delle prestazioni e provvedere all'emissione dei relativi verbali;



- proporre all'Organo competente le modifiche che comportino variazioni economiche del contratto;
- rilasciare l' "Accertamento Regolare Prestazione" (ARP), a valle del positivo esito dell' accertamento dell'esatto adempimento, ed emissione del successivo "Raggiungimento Milestone Pagamento" (RMP);
- coordinare con i Responsabili di sito ENAV il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso del personale e dei mezzi del FORNITORE nei siti per l'esecuzione delle prestazioni;
- dare corso agli adempimenti in capo ad ENAV di cui all'articolo precedente ed effettuare il controllo e la verifica di quanto previsto al successivo articolo "OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE";
- verificare che i contratti sottoscritti con i subcontraenti, della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture ottemperino agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 s.m.i..

In relazione alla sicurezza delle informazioni:

- 1) Mettere a disposizione del personale designato dal Fornitore, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione e i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- 2) Comunicare al FORNITORE tutte le incombenze necessarie relative alle modalità di utilizzo e di conservazione delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà del Fornitore, oppure di proprietà ENAV e da esso utilizzati;
- 3) Comunicare al FORNITORE tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso del personale e dei mezzi nei siti di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative:
- 4) Comunicare al FORNITORE tutte le incombenze necessarie in materia di segnalazione degli incidenti di sicurezza delle informazioni;
- 5) Comunicare al FORNITORE tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso ai sistemi informativi (accessi logici) di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;
- 6) Proteggere le informazioni di proprietà del Fornitore, per le quali lo stesso Fornitore segnali un carattere di riservatezza alto. Per tali informazioni, ENAV si impegna ad utilizzare lo stesso livello di protezione e di riservatezza che accorda alle proprie informazioni classificate "Limited distribution";
- 7) in caso di subappalto, verificare che il Fornitore trasmetta, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore/subFornitore con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate;



8) comunicare al FORNITORE le procedure ENAV relative alle modalità di esecuzione dell'Accertamento della Regolare Esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il RC dovrà, inoltre, acquisita da parte del FORNITORE la documentazione necessaria in materia di sicurezza del lavoro di cui all'articolo "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", provvedere a consegnare la copia conforme al Delegato di funzioni del datore di lavoro competente per il luogo oggetto del contratto, la copia originale al Responsabile ENAV d'impianto per il luogo oggetto del contratto e la copia in formato elettronico (pdf e dwg modificabile) al Responsabile della Funzione Relazioni Industriali – Normativa del Lavoro, Contenzioso e Privacy.

CONTINUITA' DEL SERVIZIO OPERATIVO

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite dal FORNITORE senza creare alcun interferenza e/o interruzione ai servizi erogati dalla Funzione Sistemi Informativi Operativi, fatta eccezione dei fermi programmati o concordati.

A tal fine il FORNITORE dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la piena compatibilità tra il grado di operatività degli impianti e servizi e le prestazioni stesse. Qualsiasi danno o avaria arrecato alle apparecchiature ed ai materiali di ENAV S.p.A., durante il periodo di validità contrattuale, dovranno essere eliminati a cura e spese del FORNITORE, senza che ciò comporti variazione dei termini contrattuali.

LOCALITÀ E TERMINI DI ACCERTAMENTO DI ESATTO ADEMPIMENTO

Le forniture, di cui al presente atto, saranno soggette alle sotto elencate operazioni di Accertamento di regolare esecuzione.

In riferimento alle forniture, ENAV procederà mediante accertamento di esatto adempimento, con l'emissione di apposito "Certificato di Esatto Adempimento" (CEA) e della regolarità della certificazione ATEX per ogni prodotto fornito.

A compimento della posa in opera il RC di ENAV effettuerà una verifica visiva del container assemblato (eseguita per verificare eventuali fessurazioni del tetto/pareti e per accertare la presenza della vasca, della rampa di accesso e delle aperture per la ventilazione naturale dell'aria) nonché funzionale (corretta apertura dei serramenti e corretta funzionalità della rampa e del grigliato a pavimento).

L'esatto adempimento, avverrà presso il sito di consegna, con la verifica di consistenza rispetto alle quantità e tipologie oggetto di ordine e alla posa in opera.



ACCERTAMENTO ESATTO ADEMPIMENTO

La regolarità e la verifica della rispondenza di quanto fornito, alle caratteristiche tecniche previste contrattualmente, verrà certificata mediante accertamento della regolare esecuzione da parte del RC.

Ciascun pannello fornito dovrà essere corredato dei certificati di conformità originali della Casa costruttrice e da <u>idonea targa di identificazione</u>, <u>recante la marcatura CE e la rispondenza alla normativa ATEX (D.Lgs.n.85/2016 ovvero 2014/34/UE)</u>. <u>Il controllo prevede inoltre che il container sia completo di dichiarazione UE di conformità</u>.

Qualora, l'esito negativo dell'esatto adempimento costituisca grave inadempimento degli obblighi contrattuali come previsto all'Art. "Risoluzione del Contratto", ENAV ha facoltà di risolvere il contratto.

Il FORNITORE dovrà indicare il nominativo di un proprio rappresentante al quale il RC potrà rivolgersi per le azioni scaturenti dall'applicazione delle norme contrattuali.

CONTROLLO DI QUALITÀ

Il FORNITORE dovrà istituire e mantenere, durante il periodo di esecuzione contrattuale, un controllo di Qualità sulle forniture del presente atto.

VIGILANZA SUL SISTEMA DI CONTROLLO DI QUALITÀ

Durante il periodo di esecuzione contrattuale dovrà essere tenuta a disposizione del PjM tutta la documentazione emessa dal "Controllo di Qualità" relativamente alle forniture ed alle installazioni.

Nell'ambito delle attività di vigilanza sarà verificata l'effettiva applicazione delle procedure relative al suddetto Controllo di Qualità che il Fornitore dovrà svolgere secondo norma.

Qualora l'ispezione condotta rilevasse che il Fornitore non ha mantenuto il Controllo di Qualità dichiarato, il PjM ha la facoltà di sospendere la realizzazione del programma o parte di esso fino a quando il Fornitore non avrà preso tutte le misure necessarie per correggere le imperfezioni del proprio sistema di Controllo di Qualità.

FATTURAZIONE

Il Fornitore potrà emettere le fatture, a fronte di apposito "Accertamento della Regolarità della Prestazione (ARP)" emessa dal PM previa approvazione del RC a valle del collaudo positivo e/o dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.



Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.136/2010 art. 3 comma 5, le fatture, così come i relativi "ARP" dovranno riportare in calce il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente appalto.

Tutte le fatture, con l'indicazione del numero, della data della presente ordinazione, del numero di O.d.A e del CIG, dovranno essere intestate ed inviate a: ENAV S.p.A. – Struttura *Administration and Financial Statements* -Via Salaria, 716- 00138 Roma ed inviate tramite PEC al seguente indirizzo : amministrazione.fatture@pec.enav.it.

Per effetto delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 127/2015, la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, incluse le operazioni rivolte verso privati consumatori.

Nel rispetto delle citate disposizioni, le fatture dovranno essere emesse nei confronti di ENAV SpA esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI), secondo il formato XML e le modalità previste dalle disposizioni tecniche di riferimento, emanate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Al fine di consentire la corretta trasmissione delle fatture si comunica l'indirizzo specifico di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui le stesse saranno recapitate in modalità elettronica:

- PEC: <u>AMMINISTRAZIONE.FATTURE@PEC.ENAV.IT</u>
- Codice Destinatario: "0000000"

La mancata indicazione di quanto sopra prescritto comporterà ritardo giustificato nei pagamenti, da parte di ENAV ed il termine di pagamento di cui al successivo articolo pagamenti si intenderà decorrente dalla data in cui verrà comunicato ad ENAV ogni elemento mancante della stessa.

E' vietata qualunque cessione di credito che non sia stata previamente autorizzata da ENAV.

PAGAMENTI

I pagamenti saranno corrisposti, previa emissione del "RMP" (Raggiungimento Milestone di Pagamento) da parte del PM/PC a seguito di approvazione del RC, a 30 gg dalla data di ricevimento delle fatture e secondo le modalità indicate nelle singole LOA.

Ai fini dell'effettuazione dei pagamenti ed in ottemperanza alla L.136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", il FORNITORE dovrà comunicare alla Struttura *Administration and Financial Statements* di ENAV gli estremi identificativi del relativo conto corrente bancario o postale nonché le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Ogni variazione dei dati su riportati deve essere tempestivamente comunicata alla stessa *Administration and Financial Statements*.



Administration and Financial Statements procederà ad effettuare il pagamento previa verifica della documentazione attestante l'avvenuto corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il presente atto.

I pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno subordinati al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", secondo le modalità riportate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008.

In applicazione del meccanismo del cosiddetto "Split payment", di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il Fornitore dovrà indicare sulla fattura la dicitura "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (così come richiesto dall'art.2 del D.M. 23 gennaio 2015), continuando ad evidenziare l'IVA, senza computarla nelle proprie liquidazioni periodiche. Rimangono escluse dall'applicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non imponibili, esenti o fuori campo e gli acquisti rientranti nell'ambito applicativo dell'inversione contabile "reverse charge".

LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il Fornitore è obbligato ad inserire nei contratti di subappalto, semprechè ammesso, e/o nei subcontratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'ENAV ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di ROMA della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subFornitore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, ENAV si riserva il diritto di introdurre variazioni quantitative in aumento ed in diminuzione alle prestazioni specificatamente previste e quotate nel presente atto con l'obbligo del Fornitore ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

ENAV si riserva, altresì, la facoltà di apportare modifiche al contratto, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dello stesso, fino alla concorrenza di un ulteriore trenta percento dell'importo contrattuale. Qualora le prestazioni non siano quotate in tutto e in parte nei prezzi contrattuali, si farà riferimento ai prezziari di riferimento ovvero a nuovi prezzi determinati così come previsto dai documenti di gara, sempre alle stesse



condizioni di mercato e applicazione del medesimo ribasso di gara.

Per prestazioni non previste in contratto per le quali si renda necessario che il fornitore presenti una nuova offerta, variazioni ed aggiunte saranno disciplinate da appositi atti negoziali in conformità alla normativa vigente.

Qualora, durante l'esecuzione delle prestazioni sopravvenisse la necessità di effettuare modifiche delle prestazioni che non comportano variazioni degli oneri, il Fornitore dovrà eseguire le modifiche dopo l'intervenuta approvazione di ENAV.

Le suddette modifiche saranno effettuate ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) e e) del D.Lgs. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non sia stata approvata da ENAV. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

RECESSO

ENAV si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni, a suo insindacabile giudizio e per motivi interni anche di sola opportunità, senza che il FORNITORE abbia nulla a pretendere ad alcun titolo eccetto il pagamento delle prestazioni già effettuate.

E' escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 previa autorizzazione da parte di ENAV.

Il Fornitore qualora abbia espresso l'intenzione di ricorrere al subappalto, indicando i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e di forniture che intende subappaltare, dovrà presentare ad ENAV apposita istanza per la relativa autorizzazione.

L'istanza di autorizzazione deve essere trasmessa tempestivamente rispetto alla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni specifiche da subappaltare.

Per i subcontratti, diversi dal subappalto, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte di ENAV, tuttavia, il Fornitore è tenuto a comunicare ad ENAV il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del subcontratto stipulato.

In caso di subappalto/subcontratto di fornitura, il Fornitore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture



quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subFornitore con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate; in difetto, ENAV sospende il successivo pagamento, a favore del Fornitore, fino alla produzione della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove l'inadempimento ecceda i sessanta giorni dal termine in cui doveva essere effettuata la trasmissione, ENAV potrà risolvere il Contratto.

Qualora il Fornitore giustifichi il mancato pagamento nei confronti del subFornitore con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, ENAV sospende i pagamenti solo per la quota corrispondente alla prestazione contestata.

L'affidamento in subappalto non esonera il Fornitore da responsabilità verso ENAV per la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

ENAV, rimane del tutto estranea ai rapporti tra il Fornitore ed i subappaltatori e terzi in genere.

Il Fornitore solleva ENAV da qualsiasi eventuale pretesa del subFornitore o da eventuali richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in relazione anche alle opere subappaltate.

Il Fornitore è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subFornitore nei confronti dei propri dipendenti.

Il Fornitore è obbligato ad inserire nel contratto di subappalto, **a pena di nullità assoluta dello stesso**, un'apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

CONTROVERSIE E OSSERVAZIONI DEL FORNITORE

Le eventuali contestazioni del FORNITORE avverso atti di ENAV dovranno essere notificate per iscritto ad ENAV entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto contestato.

ENAV deciderà sulla contestazione entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della stessa.

Qualora il FORNITORE non accetti le decisioni di ENAV, potrà ricorrere entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della decisione.

Le decisioni in via definitiva di ENAV saranno comunicate con lettera raccomandata con A.R. al FORNITORE entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso.

Tutti i termini sopra previsti a carico del FORNITORE sono perentori e pertanto, trascorsi tali termini, il FORNITORE decade dal diritto di far valere in qualunque tempo le proprie eccezioni sulle suddette decisioni.

GARANZIA

Garanzia

Il FORNITORE si impegna a fornire la garanzia su ciascuna parte del materiale fornito sino ad



un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dall'esito positivo della "regolare esecuzione", senza oneri per ENAV.

(eventuale) Il FORNITORE ha offerto un'estensione della stessa per mesi----.

Nel periodo di garanzia i *Container* dovranno essere garantiti da eventuali difformità o vizi non riscontrati in sede di verifica operativa o emersi successivamente finché dura la garanzia stessa.

L'eventuale ritiro/trasporto/consegna dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura e a totale spesa del FORNITORE.

Per ogni intervento in garanzia il FORNITORE dovrà inviare ad ENAV un breve rapporto tecnico nel quale dovrà risultare in dettaglio l'anomalia registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla.

Qualora dovessero emergere anomalie di tipo sistematico, il FORNITORE dovrà sottoporre ad ENAV per l'approvazione una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

La modifica approvata dovrà essere apportata a cura e spese del FORNITORE su tutta la fornitura prevista in contratto.

Sostituzione/Riparazione dei Container durante il periodo di garanzia.

L'intervento in garanzia, su ciascuna parte del materiale fornito, comprensivo della riparazione o sostituzione di moduli riparabili o di assiemi andati in avaria, dovrà essere iniziato entro 24 ore solari dalla richiesta formale di ENAV.

Il FORNITORE procederà, entro il suddetto termine, al ritiro del Container o parte di esso presso la sede ENAV indicata all'atto della comunicazione dell'intervento.

Il Container, ripristinato e perfettamente funzionante, dovrà essere consegnato ad ENAV al massimo entro 45 giorni dal ritiro.

Penalità

In caso di ritardo nel ritiro del *Container in Garanzia* sarà applicata al FORNITORE una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo **0,5**% del valore del Container, sino ad un massimo del 50% del valore del container.

In caso di ritardo nella riconsegna del *Container in Garanzia*, sarà applicata al FORNITORE una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo **0,5**% del valore del Container, sino ad un massimo del 50% del valore del Container, eventualmente da recuperare sulla cauzione.



OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate, un regolare rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni economiche, normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contatto, e alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di ENAV, la quale si limiterà a fornire al responsabile del Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo e segnalerà allo stesso eventuali atti o fatti del personale da lui impiegato che possano comportare conseguenze di natura disciplinare.

Fermo quanto sopra, ENAV potrà, comunque, richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei propri locali e/o dovessero no rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

Resta, inoltre, inteso che il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne ENAV da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ENAV potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto di cui allo specifico articolo.

FORZA MAGGIORE

Fermo restando quanto precisato nei punti precedenti, la proroga dei termini di effettuazione delle prestazioni potrà essere concessa, a richiesta del Fornitore, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, avverse condizioni meteorologiche, terremoti, alluvioni, ecc.) che colpiscano il Fornitore impediscano il normale svolgimento delle attività.



A tale fine il Fornitore dovrà, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, comunicare ad ENAV qualsiasi caso di forza maggiore, specificando i seguenti dati:

- numero del contratto
- natura dell'evento
- durata presumibile dell'evento stesso

Il Fornitore dovrà successivamente inoltrare il più presto possibile domanda ad ENAV.

A tale istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione rilasciata dalle competenti Autorità comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi aziendali, l'eventuale proroga dei termini sarà valutata e concessa di volta in volta con apposita determinazione ENAV.

COMPENSI PER DANNI CAGIONATI DA EVENTI DI FORZA MAGGIORE

I danni cagionati da forza maggiore ai materiali ed alle opere non ancora collaudati e consegnati ad ENAV sono a carico del Fornitore.

Nel caso in cui durante i periodi di vigenza contrattuale prestazioni già collaudate e consegnate ad ENAV subiscano danni per cause non imputabili al Fornitore, ivi comprese cause di forza maggiore, il Fornitore stesso è obbligato ad effettuare tutti gli interventi necessari all'eliminazione dei danni dietro compenso da concordare.

Il compenso è limitato all'importo delle prestazioni che ENAV riterrà di richiedere al Fornitore per riparare i danni.

Le prestazioni non potranno essere sospese o rallentate per il verificarsi di eventi di forza maggiore, se non limitatamente alle parti di materiali o di opere danneggiate e per il tempo necessario ad eseguire l'accertamento dei danni.

Nessun compenso è dovuto al Fornitore per i danni che, pur prodotti da eventi naturali, siano imputabili alla negligenza dello stesso o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere, per non essere state adottate le opportune misure cautelative.

In tal caso il Fornitore è tenuto al risarcimento dei danni che siano direttamente causati da tale negligenza.

I danni cagionati da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente dal Fornitore ed in ogni caso entro 5 (cinque) giorni da quello dell'avvenimento, sotto pena di decadenza da ogni diritto o compenso.

ENAV procederà ad apposita constatazione dei danni e redigerà il relativo verbale che dovrà essere controfirmato dal rappresentante del Fornitore.

In caso di assenza del rappresentante del Fornitore o di un suo rifiuto alla sottoscrizione il verbale sarà firmato anche da due testimoni per l'accertamento delle circostanze constatate.



CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore ha presentato polizza fidejussoria n. ----- per un ammontare di € ----- pari al 10% (dieci) dell'importo contrattuale IVA esclusa, rilasciata da ------

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da ENAV.

La garanzia prestata resta valida fino alla comunicazione di svincolo da parte di ENAV.

La suddetta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata alla scadenza del periodo di garanzia, a seguito di richiesta del Fornitore, sempre che sia stato accertato, da parte di ENAV, l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con il contratto.

PENALITÀ

Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni

Per ogni giorno di ritardo, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuate in ciascuna LOA, si applica la penale pari a €500,00 al giorno per ogni giorno di ritardo che superi i 45 giorni previsti per la consegna dall'accettazione della LOA.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate ad ENAV nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, ENAV si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il FORNITORE si impegna espressamente a rifondere ENAV l'ammontare di eventuali oneri che ENAV dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

ENAV, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al FORNITORE raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo minimo garantito, di cui al presente accordo quadro,



ENAV ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% (ventipercento) del corrispettivo globale del presente Accordo Quadro.

Penalità in caso di ritardo nel ritiro/consegna Container in Garanzia

In caso di ritardo nel ritiro del *Container in Garanzia* sarà applicata, al Fornitore, una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo **0,5%** del valore del Container sino ad un massimo del 50% del valore del Container.

In caso di ritardo nella riconsegna del Container in Garanzia, sarà applicata, al Fornitore, una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo **0,5**% del valore del Container, sino ad un massimo del 50% del valore del Container, eventualmente da recuperare sulla cauzione.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà di ENAV risolvere il contratto, anche parzialmente, in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso.

Per grave inadempimento deve intendersi la violazione di obblighi essenziali del contratto.

Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque il Fornitore anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera si avvalga per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non appena venga posta in essere una violazione del tipo suddetto, ENAV provvederà a farne tempestiva comunicazione al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata.

Il FORNITORE, entro il termine assegnato nella lettera di contestazione, potrà addurre le giustificazioni che riterrà al riguardo esimenti o, qualora possibile, eliminare le cause dell'addebito contestato.

ENAV si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione od alla risoluzione, anche parziale, del contratto.

Resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto di ENAV di applicare le penali previste dal contratto, compreso l'incameramento della cauzione prestata, nonché di compensare, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile, anche in assenza dei requisiti di omogeneità, liquidità ed esigibilità, gli importi pretesi a titolo di risarcimento con eventuali crediti del FORNITORE anche dipendenti da altri contratti o titoli diversi, oltre a chiedere il risarcimento del maggior danno subito.



Resta, altresì impregiudicato il diritto di ENAV, in caso di risoluzione del contratto, di procedere, per la parte di contratto non ancora eseguita, all'esecuzione in danno nei confronti del FORNITORE qualora il parziale o totale completamento delle prestazioni oggetto contratto comporti, nel caso di rinnovo contrattuale, oneri finanziari aggiuntivi e/o superiori per ENAV.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto quando:

- non sia stata adempiuta una determinata obbligazione, oggetto di clausola risolutiva espressa, specificatamente inserita nel contratto e nei suoi allegati;
- la violazione di obblighi attinenti al contratto configuri un illecito penalmente perseguibile;
- il Fornitore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione;
- sia scaduto il termine per l'esecuzione della prestazione, qualora si tratti di termine oltre il quale ENAV ritenga di non avere più interesse alla prestazione stessa;
- il Fornitore sia stato dichiarato fallito e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- sia stata riscontrata una violazione degli obblighi previsti in materia di subappalto;
- sia stato riscontrato un inadempimento delle obbligazioni retributive, previdenziali ed assicurative.

Nel caso in cui il contratto si risolva di diritto, resteranno sempre e comunque impregiudicati i diritti di ENAV con le implicazioni sopra evidenziate.

Per tutti gli altri casi di risoluzione del contratto si applicano le relative norme del Codice Civile.

E fatto comunque obbligo di comunicare tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto (le sub-forniture e i sub-affidamenti e comunque l'impiego di personale in forza ad altre società / fornitori / appaltatori). In particolare, dovrà essere comunicato il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Qualora venissero accertate situazioni di mancata applicazione, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti ENAV potrà procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto salvo maggiori danni subiti.

NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (di seguito la "Normativa sulla Privacy"), ENAV ed il FORNITORE dichiarano:



- dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti;
- si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possano comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa sulla Privacy, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto il profilo della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Al FORNITORE compete l'osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

Il FORNITORE è anche responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di legge.

Il FORNITORE, a semplice richiesta di ENAV, dovrà essere in grado in ogni momento di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Il Fornitore, alla data dell'atto dell'accertamento dell'esatto adempimento, dovrà consegnare al RC, tutta la documentazione inerente alla normativa in materia di sicurezza del lavoro e di conformità alla regola dell'arte di quanto operato ad oggetto del contratto, in copia originale, in copia conforme all'originale ed in formato elettronico (pdf e dwg modificabili. A titolo esemplificativo non esaustivo: dichiarazioni di conformità, schemi elettrici, planimetrie, modulistica compilata per denunce INAIL e richieste certificati di prevenzione incendi, dichiarazioni di corretta installazione, certificazioni, manuali di uso e manutenzione, libretti di impianto ecc.).

ESECUZIONE D'UFFICIO

Quando sia decisa e notificata al Fornitore l'esecuzione d'ufficio, il RC assegna al FORNITORE un termine non superiore di 10 (dieci) giorni, entro il quale, con il concorso del FORNITORE o in sua mancanza con l'assistenza di due testimoni, si inizierà l'accertamento della situazione delle prestazioni da assumere come base della loro liquidazione ed eventualmente la compilazione dell'inventario dei materiali e delle prestazioni eseguite dei quali ENAV intende entrare in possesso.



Man mano che è compiuto l'accertamento ENAV può, senza altra formalità, prendere possesso dei beni e dei materiali che esso giudichi necessari per il compimento delle prestazioni stesse e procedere senz'altro all'esecuzione d'ufficio.

In caso di opposizione del FORNITORE si procede alla presa di possesso in via coattiva a tutte spese del FORNITORE stesso.

Il FORNITORE cessa di avere qualsiasi ingerenza nelle prestazioni durante l'esecuzione d'ufficio ed ENAV può, quando lo creda opportuno, vietargli anche l'accesso nei siti.

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie oggetto del presente contratto è competente esclusivo il Foro di Roma.

CONFORMITÀ AL D.LGS. N. 231/2001 E CODICE ETICO

- 1. Il Fornitore dichiara per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., per tutti i consulenti, collaboratori e, in generale, soggetti del cui operato si avvalga nell'esecuzione delle attività previste dal Contratto (ivi inclusi, ove presenti, dipendenti, procuratori, amministratori, sindaci):
- (i) di essere a conoscenza della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001 (di seguito, il "Decreto"), nonché dei contenuti del Codice Etico del Gruppo ENAV (di seguito, il "Codice Etico") e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), adottati dalla Società ai sensi del Decreto; e
- (ii) di obbligarsi ad osservare le disposizioni del Decreto, i principi del Codice Etico e gli obblighi del Modello di cui sia destinatario;
- (iii) di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto;
- (iv) di astenersi dal porre in essere qualsiasi attività in conflitto di interessi con ENAV e con le società del gruppo (di seguito Gruppo ENAV), intendendosi al riguardo i rapporti, personali e d'affari, economici e professionali, propri e/o limitatamente a quanto di sua conoscenza di propri familiari/conviventi1, consulenti, collaboratori e altri soggetti indicati al precedente punto 1;
- (v) di astenersi dall'impiegare, negli eventuali rapporti con esponenti del Gruppo ENAV, familiari/conviventi, dipendenti, procuratori, amministratori, sindaci, consulenti, collaboratori e altri soggetti incaricati della gestione di tali rapporti che abbiano esercitato, nei tre anni precedenti alla sottoscrizione del Contratto, poteri autoritativi o negoziali per conto del

¹ Quali il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il primo grado, anche ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".



Gruppo ENAV o che, più in generale, intrattengano rapporti, diretti o indiretti, personali e d'affari, economici e professionali e/o situazioni che possono dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, con esponenti della Pubblica Amministrazione;

- (vi) di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza del Gruppo ENAV di qualsiasi situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse e di qualsiasi violazione del Decreto, del Codice Etico e/o del Modello di cui sia venuto a conoscenza, siano esse concrete o solamente presunte o potenziali.
- 2. Il Fornitore dichiara altresì, per sé e/o limitatamente a quanto di sua conoscenza per propri familiari/conviventi1, dipendenti, procuratori, amministratori, sindaci, consulenti e collaboratori che gli stessi:
- (i) non intrattengono rapporti, diretti o indiretti, personali e d'affari, economici e professionali e/o situazioni che possono dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, con esponenti del Gruppo ENAV;
- (ii) non hanno esercitato, nei tre anni precedenti alla sottoscrizione del Contratto, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione che hanno coinvolto a qualsiasi titolo, diretto o indiretto, il Gruppo ENAV;
- (iii) non sono coinvolti in procedimenti penali e/o vicende giudiziarie e/o attività criminose che possano determinare il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, reputazione e diligenza.
- 3. In caso di violazione di anche uno solo degli obblighi di cui alla clausola che precede, ENAV ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. a mezzo di semplice comunicazione scritta, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento degli eventuali danni subiti.

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Impregiudicato quanto previsto all'articolo relativo alla conformità al D.Lgs. 231/2001 il Fornitore dichiara per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., per tutti i consulenti, collaboratori e, in generale, soggetti del cui operato si avvalga nell'esecuzione delle attività previste dal Contratto (ivi inclusi, ove presenti, dipendenti, procuratori, amministratori, sindaci):

• di essere a conoscenza della normativa in materia di corruzione (di seguito, le "Leggi Anticorruzione"), nonché dei contenuti del codice etico (di seguito "Codice Etico"), della politica anticorruzione (di seguito "Policy Anticorruzione") e delle linee guida del



sistema di gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione (di seguito le "Linee Guida Anticorruzione" e, unitamente alle Leggi Anticorruzione, Codice Etico e Policy Anticorruzione, la "Normativa Anticorruzione") adottati dalla Società;

- di obbligarsi ad osservare la Normativa Anticorruzione in quanto applicabile;
- di avere adottato ed efficacemente attuato, e di impegnarsi a mantenere vigente per tutta la durata del presente Contratto, misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di comportamenti in violazione di quanto indicato al capoverso che precede;
- di astenersi dal dare, offrire, elargire, pagare e/o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e/o altre utilità, (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) oltre i limiti di quanto ammesso dalla Normativa Anticorruzione.

In caso di violazione di anche uno solo degli obblighi di cui alla clausola che precede, la Società ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. a mezzo di semplice comunicazione scritta, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Il Fornitore si obbliga altresì ad informare tempestivamente ENAV di qualsiasi notizia relativa alla violazione, anche solo presunta o potenziale, della Normativa Anticorruzione di cui sia venuta a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto con particolare ma non esclusivo riferimento ai propri soci, amministratori, procuratori, rappresentanti legali e dipendenti al fine di permettere puntuali valutazioni.

ENAV, in tal caso, si riserva il diritto di richiedere informazioni e/o evidenze al fornitore al fine di verificare quali iniziative abbia intrapreso/intenda intraprendere ai fini dell'attuazione di efficaci controlli per la prevenzione della corruzione.

MODALITÀ DI STIPULA

Il presente accordo viene sottoscritto da ENAV e dal Fornitore con firma digitale, rilasciata da

nte certific	catore autoriz	zato.									
	unitamente o <i>pec</i> di trasm	_	_	ed	alla	garanzia	fidejussoria,	dovrà	essere	restituito	
	ENAV S.P.A.										



II FORNITORE

(Il Rappresentante Legale o Procuratore)

Con la sottoscrizione del presente accordo, il Fornitore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed accetta integralmente le condizioni ivi contenute approvando specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole di seguito indicate:

Art. –"Oggetto" Art. "-----"

Roma, lì

II FORNITORE

(Il Rappresentante Legale o Procuratore)